

**STATUTO
POLIS
Scuola di formazione politica**

Art. 1 – ISTITUZIONE

Presso l'Università degli Studi "Link Campus University" è istituita una Scuola di formazione politica che è un centro di formazione e ricerca, denominata POLIS.

POLIS è apartitica, partecipata, patrocinata e sponsorizzata da soggetti esterni (imprese, enti, istituzioni, ecc.), come da art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento dei Centri di Ricerca della Link Campus University.

Il Centro ha sede presso la Link Campus University, via Nomentana n. 335 – 00162 Roma; ha autonomia organizzativa, funzionale, scientifica, didattica e finanziaria; riconosce e adotta lo Statuto e i Regolamenti emanati e vigenti dell'Università Link Campus.

Nell'ottica di creare sinergie reali sia a livello nazionale che europeo, per il tramite del Centro, la Link Campus ha la possibilità di attivare e coordinare collaborazioni, consulenze e stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, istituzioni e altre università, anche straniere, per avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori provenienti da altre realtà.

Art. 2 – FINALITÀ

1. Scopo principale della Scuola è promuovere e svolgere attività scientifiche, formative e di ricerca nell'ambito della Politica; creare all'interno della Link Campus University un'opportunità di crescita nel settore e un dialogo sul piano nazionale ed internazionale con istituzioni, università, aziende ed altro per individuare idee e progetti al fine di dar vita ad esperienze, ricerche, prodotti formativi e attività specifiche; attuare sinergie e stimolo reciproco tra le istituzioni, politiche e non, e coloro che intendono impegnarsi nell'attività politica ed istituzionale; promuovere l'analisi per una migliore conoscenza delle problematiche politiche e del loro risvolto in ambito sociale.

2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, la Scuola si propone di:

a) promuovere l'informazione, l'attività didattica e la conoscenza del settore;

- b) organizzare conferenze, incontri, seminari di studio e ogni altra manifestazione culturale e scientifica sulle tematiche politiche di rilevanza sociale; c) organizzare incontri periodici tra tutte le risorse attive coinvolte al fine di condividere e promuovere la pubblicazione dei risultati dei progetti di ricerca effettuati e individuare le potenzialità emerse;
 - d) promuovere, lo scambio e la diffusione dei dati, informazioni e studi;
 - e) partecipare ad iniziative varie con imprese, enti, istituzioni, ambasciate, ecc., aventi scopi condivisi o analoghi;
 - f) progettare, organizzare e promuovere i prodotti formativi quali master ed altri corsi di studio destinati alla creazione di figure professionali specializzate. I prodotti formativi con rilascio di cfu verranno svolti in collaborazione con l'Ufficio Postgraduate;
 - g) studiare, ricercare e introdurre nuove professioni e nuovi corsi universitari;
 - h) creare le premesse per l'istituzione di un Centro di eccellenza di settore nella Link Campus University;
- 3.** Tra le finalità, la Scuola si propone di utilizzare al meglio l'Università come collettore di sinergie per i progetti proposti dai giovani.
- 4.** La Scuola può usufruire di finanziamenti e di contributi erogati da parte di enti, pubblici e privati, e da parte di singole persone.
- 5.** Si specifica che nella Scuola non verrà svolta attività di lobbying.

Art. 3 – ORGANI

Gli Organi della Scuola sono:

- a) Il Direttore Scientifico
- b) Il Direttore Accademico
- c) Il Comitato Scientifico
- d) Il Consiglio Direttivo

Art. 4 – IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è nominato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento contestualmente all'attivazione della Scuola. Ha durata quinquennale e si rinnoverà automaticamente alla scadenza salvo diversamente deliberato dal medesimo Senato Accademico. E' Direttore Scientifico del Comitato Scientifico di cui ne ha la

rappresentanza; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur non essendo parte di esso, per illustrare le linee di indirizzo discusse nel Comitato Scientifico e decidere con il Consiglio Direttivo le attività scientifiche da attivare; propone la realizzazione di singoli progetti nell'ambito di budget previsto da concordare con il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Direttore Accademico; predispone con il Presidente del Consiglio Direttivo una relazione annuale relativa alle attività svolte da sottoporre, previa eventuale integrazione del Direttore Accademico, al Direttore Generale della Link Campus University e al Consiglio del Dipartimento di Ricerca; ha la facoltà di proporre accordi e convenzioni con università, enti, aziende, ecc. al Direttore Generale dell'Università, dopo aver informato il Direttore Accademico. E' Direttore Scientifico del Centro di Formazione e Ricerca.

Art. 5 – IL DIRETTORE ACCADEMICO

Il Direttore Accademico ha la rappresentanza della Scuola ed è nominato tra coloro che sono inquadrati nell'ambito della Link Campus University con contratto subordinato a tempo indeterminato con qualifica di livello VIII. Il Direttore Accademico è nominato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento contestualmente all'attivazione della Scuola. Ha durata quinquennale e si rinnoverà automaticamente alla scadenza salvo diversamente deliberato dal medesimo Senato Accademico. Il Direttore Accademico cura i rapporti istituzionali per conto dell'Università; dirige la gestione amministrativo-contabile della Scuola che viene svolta operativamente dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; predispone con il Presidente del Consiglio Direttivo il budget preventivo ed il rendiconto per l'approvazione del Dipartimento di Ricerca; ha facoltà di integrare la relazione annuale del Direttore Scientifico e del Presidente del Consiglio Direttivo da consegnare al Direttore Generale della Link Campus University e al Consiglio del Dipartimento di Ricerca; relaziona periodicamente al Direttore Generale dell'Università sull'andamento della Scuola e sulle eventuali necessità per l'ottimizzazione del lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi; ha la facoltà di stringere accordi e stipulare convenzioni con università, aziende, enti, ecc. previa approvazione del Direttore Generale dell'Università; è Direttore Accademico del Centro di Formazione e Ricerca e del Consiglio Direttivo di cui ne è componente.

Art. 6 – IL COMITATO SCIENTIFICO

- a) I Componenti del Comitato Scientifico, che sono n. 25 (venticinque) membri compreso il Presidente ed il Direttore Scientifico, hanno durata illimitata, eccetto il Direttore Scientifico che ha durata quinquennale e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza salvo diversamente deliberato dal Senato Accademico della Link Campus University. Il Comitato Scientifico è nominato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento contestualmente all'attivazione della Scuola. E' composto da personalità di spicco di alto profilo e rappresenta il Comitato di Indirizzo della Scuola medesima. E' coinvolto nelle attività della stessa attraverso testimonianze, docenze ed altri interventi, arricchendo con le proprie competenze le attività svolte. Valorizza la medesima con le proprie pubblicazioni e ricerche scientifiche per promuovere la cultura socio-politica ed economica e supportare la costruzione dei processi formativi. La perdita del ruolo di membro del Comitato può avvenire per non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari quando in qualunque modo si arrechino danni morali e/o materiali alla Scuola e per comportamento scorretto.
- b) Il **Presidente** del Comitato Scientifico è il presidente della Link Campus University; sovrintende ai rapporti istituzionali della Scuola; valuta i risultati raggiunti; esprime suggerimenti e indirizzi per il miglioramento e lo sviluppo della stessa e di tutte le attività in essa contemplate.
- c) Il **Direttore Scientifico** è il Direttore Scientifico del Centro di Formazione e Ricerca e le sue funzioni sono indicate nell'art. 4 del presente Statuto.

Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il **Consiglio Direttivo** è composto da n. 15 (quindici) membri di cui: il Presidente del Consiglio Direttivo, il Direttore Accademico della Scuola e 13 Consiglieri.
- I componenti del Consiglio Direttivo, proposti dal Direttore Accademico al Consiglio di Dipartimento di Ricerca e approvati dal Senato Accademico durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rinnovati, eccetto il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Direttore Accademico che si rinnoveranno automaticamente alla scadenza salvo diversamente deliberato dal Senato Accademico. E' nella facoltà del

Consiglio Direttivo modificare il numero ed i nominativi dei componenti del medesimo con propria delibera che deve essere approvata in Senato Accademico. Il Consiglio Direttivo valuta insieme al Direttore Scientifico le proposte suggerite dal Comitato Scientifico sull'attività scientifica da svolgere; ha compiti di indirizzo didattico, organizzativo, funzionale e finanziario relativamente a tutte le attività della Scuola; delibera i programmi scientifici con il Direttore Scientifico della Scuola e coadiuva nella gestione degli stessi; elabora piani annuali di attività e formula proposte per lo sviluppo della Scuola; istituisce al suo interno gruppi di lavoro; esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici e finanziari connessi alle finalità della Scuola medesima e ne supporta la stabilità economico-finanziaria. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre accordi e convenzioni con università, enti, aziende, ecc. al Direttore Accademico della Scuola che li sottoporrà al Direttore Generale dell'Università. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi e per la validità delle riunioni, occorre la presenza, anche in modalità telematica, di almeno il 50% più uno dei componenti del Consiglio medesimo. La perdita del ruolo di membro del Consiglio può avvenire per non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari quando in qualunque modo si arrechino danni morali e/o materiali alla Scuola e per comportamento scorretto. I membri dimissionari o esclusi per delibera del Consiglio, potranno essere sostituiti a seguito di ulteriore delibera.

- b) Il **Presidente** del Consiglio Direttivo, proposto dal Direttore Accademico al Direttore Generale dell'Università, è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; cura i rapporti istituzionali della Scuola; predispone con il Direttore Scientifico una relazione annuale relativa alle attività svolte da consegnare, previa integrazione del Direttore Accademico, al Direttore Generale della Link Campus University e al Consiglio del Dipartimento di Ricerca; esprime nel Consiglio Direttivo suggerimenti e indirizzi per il miglioramento e lo sviluppo della stessa e di tutte le attività in essa contemplate; propone la realizzazione di singoli progetti nell'ambito di budget previsto da concordare con il Direttore Scientifico ed il Direttore Accademico; predispone con il Direttore Accademico il budget preventivo e il rendiconto per l'approvazione del Dipartimento di Ricerca; in accordo con il Direttore Accademico ha la facoltà di stringere accordi e stipulare convenzioni con università, aziende, enti, ecc. In caso di sua vacanza, il Consiglio Direttivo indica il componente cui sono attribuite temporaneamente le relative funzioni.

- c) Il **Direttore Accademico** è il Direttore Accademico del Centro di Formazione e Ricerca e le sue funzioni sono indicate nell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 8 – PARTENARIATO DI CONSULTAZIONE E SVILUPPO

La Scuola di Politica può avvalersi di un Partenariato di Consultazione e Sviluppo che ha la facoltà di consigliare e proporre prodotti formativi per le esigenze dei processi aziendali; partecipare attivamente a progetti della Scuola, previa approvazione del Consiglio Direttivo; collaborare all'offerta formativa con moduli didattici e docenze; favorire lo sviluppo e la crescita della Scuola medesima; coadiuvare il Centro nella diffusione dei risultati raggiunti; contribuire al sostentamento finanziario della Scuola e delle attività in essa contemplate.

Art. 9 – ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI

Alla realizzazione delle attività della Scuola di Politica, previa approvazione del Consiglio Direttivo, possono contribuire ulteriori professionalità individuate tra:

- docenti e ricercatori della Link Campus University e di altre Università italiane e straniere;
- professionisti ed esperti di fama nazionale ed internazionale negli ambiti di interesse del Centro;
- esponenti dell'Unione europea e di enti/istituzioni pubbliche e private;
- rappresentanti di ambasciate, associazioni e fondazioni;
- esperti di aziende affermate a livello nazionale ed internazionale;
- altre personalità, rappresentanti di organizzazioni, ecc., ritenute utili alla realizzazione delle attività della Scuola.

Art. 10 – GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La gestione amministrativo-contabile è sotto la direzione del Direttore Accademico della Scuola per la quale si avvarrà operativamente del personale tecnico-amministrativo della Link Campus University; è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Università.

Art. 11 – GESTIONE FINANZIARIA

Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono approvati dal Dipartimento di Ricerca. I contributi finanziari ottenuti per la Scuola devono essere utilizzati esclusivamente per lo sviluppo e la sostenibilità della stessa e delle sue attività.

Art. 12 – RISORSE UMANE

Per l'attività tecnico amministrativa la Scuola si avvale delle competenze interne della Link Campus University.

Art. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio esistente in caso di scioglimento della Scuola è devoluto all'Università.

Art. 14 – DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca e nello Statuto dell'Università.